

4 - 1000

A.S. 2111

All'articolo 4, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-bis. Per l'intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 1288/2013, trovano applicazione le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente "Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità internazionale"*

*Erico Krauss*

### **Relazione illustrativa**

Scopo dell'emendamento è, in continuità con quanto avvenuto per i programmi comunitari precedenti (Socrates e Lifelong Learning Programme), confermare anche per il nuovo programma comunitario Erasmus Plus lo stesso regime fiscale e previdenziale per le borse di studio per la mobilità internazionale degli studenti universitari. "Erasmus plus" è il principale strumento a disposizione delle Università per la mobilità internazionale degli studenti alimentato da finanziamenti europei. Per il periodo 2014 – 2020, la cornice europea di riferimento è il Regolamento UE 1288/2013, istitutivo del programma "Erasmus plus". Il Regolamento citato, erede dei precedenti programmi per il settore universitario Socrates/Erasmus e LLP/Erasmus, include le borse di studio per la mobilità individuale ai fini dell'apprendimento degli studenti universitari e AFAM (art. 6, comma 1, lett. a) e specifica che la mobilità ai fini dell'apprendimento si estende anche i tirocini curriculari (art. 7, comma 1). Esso, inoltre, specifica tra le premesse (premessa n. 40) che "[...] Per migliorare l'accesso al programma, è opportuno che le sovvenzioni a sostegno della mobilità degli individui siano adeguate al costo della vita e di sostentamento nel paese ospitante. Conformemente al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi agli organismi pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati." La normativa comunitaria di riferimento, quindi, richiede espressamente l'esenzione da imposte e oneri e, con questo emendamento, si procede in tale direzione per gli studenti universitari. Dal punto di vista finanziario tale scelta non comporta alcun impatto per lo Stato in quanto già in passato (rif. Legge 488/1999 art. 6, comma 13) l'esenzione prevista per questo tipo di borse



era fissata fino all'importo, mai raggiunto nei fatti, di € 7.746,85. Essendo nel frattempo aumentate le iniziative incluse nei programmi comunitari che oggi, sotto il nome "Erasmus Plus", aggregano una platea ampia di interventi finanziari (tra cui proprio quelli legati alle borse di mobilità per studenti universitari) si rende necessaria una specifica norma di riferimento per assicurare il trattamento fiscale agevolato alle suddette borse. Tenuto conto che esiste anche una analoga normativa nazionale sulle borse di mobilità finanziate dallo Stato a valere sul "Fondo giovani" (rif. articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 105 del 9 maggio 2003) che prevede tale esenzione, si è ritenuto di uniformare il trattamento fiscale delle borse comunitarie a quelle delle borse nazionali attribuite per le medesime finalità. Si è così applicato anche il principio indicato dall'Unione Europea.

### Relazione tecnica


L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



10 NOV. 2015



10.0.1000

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

**Art. 10 bis**

(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)

1. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico predispone entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4Mbit ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 1.

3. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.



## Relazione illustrativa

La presente norma consente di dare attuazione all'Accordo bilaterale tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora, perfezionato con scambio di Note verbali del 14 e 15 giugno 2010. Si tratta pertanto di dare seguito, con urgenza, ad impegni assunti in sede internazionale, che non sono più rinviabili, atteso che la proroga è scaduta il 31 dicembre 2013.

In particolare, per il settore televisivo detto Accordo prevede la concessione in uso all'Italia di un certo numero di canali televisivi assegnati internazionalmente alla Città del Vaticano a fronte della messa a disposizione gratuita per lo Stato estero della capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale.

A tal fine, si dispone l'avvio di una procedura di gara per l'individuazione di un operatore di rete, già titolare di diritto d'uso, che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano, per un periodo pari alla durata dell'Accordo, la suddetta capacità trasmissiva.

Al fine di minimizzare i costi si prevede una gara con offerte economiche al ribasso partendo dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le Garanzie per le Comunicazioni.

Considerando che secondo quanto stabilito dall'Agcom nella delibera 353/11/Cons il valore annuo massimo per ogni Mbit/s stabilito per abitante è pari a € 0,01 6 e che il valore di copertura da assicurare è stimato al 70% della popolazione, la base d'asta è pari a € 2.724.000.

Al comma 3 è prevista la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Fondo per il riassetto dello Spettro Radio, con una dotazione annua, a decorrere dall'anno 2016, pari a Euro 276.000, destinato a finanziare lo svolgimento di attività propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700MHz che dovranno essere svolte a cominciare dal 2016, con realizzazione di studi di fattibilità, verifiche tecniche, esami di compatibilità tra usi differenti delle frequenze. A conclusione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC15) attualmente in corso a Ginevra (dal 2 al 27 Novembre 2015) deve, infatti, essere gestita la fase transitoria nel corso della quale, sia a livello comunitario sia a livello di Stati membri, dovranno essere attuate una serie di misure volte ad assicurare l'uso coprimario tra servizio mobile e televisivo della banda 700 MHz e, da un lato armonizzare l'introduzione di nuovi standard di compressione TV come il DVBT2 e, dall'altro, verificare l'impatto della tecnologia sull'evoluzione del mercato televisivo.



## Relazione tecnica

La disposizione prevede al comma 1 l'autorizzazione della spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016 per dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010. Al comma 3 è prevista la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui a decorrere dal 2016 per realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro.


La copertura delle spese individuate nel presente articolo è assicurata mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, accantonamento MISE (v. Tabella A), pari a Euro 3 milioni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 21 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11.0 NOV. 2015

10.0.1000



20.0.1000

A.S. 2111

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

**Art. 20-bis**

(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 1, è verificata dall'INPS, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.

*Enrico Corrado*



## Relazione illustrativa

La disposizione proposta intende sostituire l'articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, finalizzato a disciplinare la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale.

La nuova formulazione dell'articolo 12, in particolare, provvede a rinnovare la dotazione finanziaria del Fondo costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per il biennio 2016 e 2017, assegnando ulteriori 5 milioni di euro per ciascun anno.

Inoltre, al fine di favorire l'attuazione della misura prevista dall'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e di promuovere l'integrazione degli stranieri accolti nel nostro Paese, si prevede che il Fondo di cui al comma 1 provveda alla copertura assicurativa anche dei detenuti e degli internati, nonché degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, coinvolti in attività volontarie e gratuite

Infine, le modifiche apportate al comma 3 sono volte a specificare che i progetti di utilità sociale possano essere realizzati dagli enti locali, oltre che direttamente, anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore (superando in tal modo il riferimento iniziale alle sole associazioni di volontariato) e a prevedere che la verifica dei requisiti soggettivi consistenti in prestazioni di interazione e sostegno del reddito sia effettuata, oltreché dall'INPS, anche dagli eventuali enti locali erogatori delle stesse.

L'ultimo periodo di cui al comma 4 stabilisce che agli oneri connessi ai servizi di certificazione si provvede entro i limiti del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità che verranno individuate dal medesimo decreto di cui al comma 4.

## Relazione tecnica

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione proposta, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il P. g. g. n. e. Generale dello Stato



10 NOV. 2015



22.1000

A.S. 2111

All'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "degli archivi e delle biblioteche," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171,".

*Enrico Grandi*

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente emendamento trova ragione nell'esigenza di meglio precisare quali sono i destinatari del finanziamento previsto dall'articolo 22.

Come già previsto dalla documentazione a supporto del testo proposto in fase di elaborazione del disegno di legge, infatti, tra i destinatari vi sono sia gli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche sia gli Istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come individuati dall'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

Essi sono l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane; l'Opificio delle pietre dure; l'Istituto centrale per la demotnoantropologia; l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; l'Istituto centrale per gli archivi; l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi; l'Istituto centrale per la grafica, che subentra all'Istituto nazionale per la grafica. l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; l'Archivio Centrale dello Stato; il Centro per il libro e la lettura.

La modifica proposta è dunque opportuna e necessaria per includere espressamente tali istituti ed evitare possibili dubbi in fase di assegnazione dei contributi previsti.

#### RELAZIONE TECNICA

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché si limita a chiarire che l'autorizzazione di spesa, fissata in 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, è destinata anche al funzionamento degli istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, individuati dall'articolo 30, comma 1 e comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1992, n. 170, ha avuto esito

*[Handwritten mark]*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*[Handwritten signature]*



170 ROMA 2015



33.1000

A.S. 2111

All'articolo 33, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente

"37-bis. All'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

- al comma 1, lettera b) le parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" sono sostituite con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – sede didattico residenziale";
- dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b) possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico residenziale di cui al comma 1, lettera b)."



#### Relazione illustrativa

Le disposizioni prevedono modifiche all'art. 4-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 131, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione della SSAI e di altri Istituti di formazione, trasferendone contestualmente le funzioni formative alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA).

Al riguardo occorre sottolineare che la struttura didattico residenziale del Dipartimento per le Politiche del Personale continua ad operare quale sede di Uffici dello stesso Dipartimento (il Centro Studi Ricerca e Documentazione del Ministero dell'Interno) e nonché di attività formative destinate al personale dell'Amministrazione civile e di altre Amministrazioni.

Inoltre, ai sensi del già citato art. 4-bis del decreto legge n. 79/2012, la detta sede viene utilizzata per lo svolgimento di altre attività formative organizzate da molteplici soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni ed a fronte del pagamento di un importo corrispondente al costo sopportato dalla sede per la messa a disposizione della struttura.

Quest'ultima finalizzazione della sede ha assunto, nel tempo, sempre maggiore rilevanza poiché ha consentito l'introito di risorse da destinare alla manutenzione della struttura consentendo di ridurre significativamente i relativi oneri finanziari.

A seguito della citata soppressione della SSAI ad opera del decreto legge n. 90/2014, appare necessario sostituire il riferimento alla "Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno", con quello al "Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, sede didattico-residenziale".

Occorre, altresì, declinare il concetto di "corrispettivo" al fine di ricomprendervi qualsiasi controprestazione, ivi incluse una compartecipazione alle spese della sede o la fornitura di un servizio in favore della stessa in misura corrispondente al costo sopportato per l'utilizzazione della struttura.

#### Relazione tecnica

Le misure sono destinate a consentire all'Amministrazione un use ancora più flessibile della struttura per il perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi di gestione. Tra l'altro, il comma 2, nell'ampliare il concetto di "corrispettivo", permetterà di conseguire un ulteriore contenimento dei costi di gestione, con particolare riguardo, alle spese di manutenzione ordinaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV 2015

